



Circolare informativa n. 10 del 18 marzo 2016

SPESOMETRO 2016 **COMUNICAZIONE "BLACK LIST"**

SCADENZE

Per le comunicazioni relative all'**anno d'imposta 2015** il termine di presentazione varia a seconda della periodicità di liquidazione iva (da verificare nell'anno in cui viene trasmesso il modello):

Liquidazione iva mensile	11 aprile 2016 (il giorno 10 è festivo)
Liquidazione iva trimestrale	20 aprile 2016

SPESOMETRO 2016

*** * * SOGGETTI OBBLIGATI ed ESCLUSI * * ***

Soggetti obbligati	<u>TUTTI i titolari di partita iva</u>
Soggetti esonerati	contribuenti minimi contribuenti forfettari Enti pubblici relativamente alle operazioni che rientrano nella loro attività istituzionale Soggetti che effettuano operazioni finanziarie esenti art. 10 d.p.r. 633/72, incluse le assicurazioni Soggetti che si sono avvalsi dalla dispensa dalla fatturazione ai sensi dell'art. 36bis d.p.r 633/72 limitatamente per le operazioni finanziarie o assicurative

***** LE SOGLIE DI ESONERO DALLA COMUNICAZIONE *****

CASI	SOGLIA AL DI SOTTO DELLA QUALE L'OPERAZIONE NON VA COMUNICATA	NOTE
Operazione con fattura	Nessuna soglia	L'operazione va comunicata <u>indipendentemente</u> dall'importo. Ciò vale anche se la fattura è emessa a richiesta del cliente Nessuna deroga per * commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti..) ed * agenzie di viaggio: le fatture annotate nel registro corrispettivi vanno comunque comunicate <u>indipendentemente dall'importo</u>
Operazione senza fattura (es. ricevuta fiscale, scontrino fiscale)	Euro 3.600 (iva inclusa)	Tale soglia va considerata per singolo importo

***** COSA COMUNICARE *****

DA COMUNICARE	DA NON COMUNICARE
<ul style="list-style-type: none"> * operazioni attive e passive imponibili * operazioni in reverse charge (art. 17 d.p.r. 633/72) * cessioni gratuite * operazioni in regime del margine (solo la parte imponibile) * acquisti di beni e servizi da non residenti (art. 7-bis, 7-ter, ecc) per i quali si è emesso autofattura ai sensi dell'art. 17 d.p.r. 633/72 (ancorché non inserite nell'intrastat) * operazioni non imponibili: cessioni ad esportatori abituali (art. 8, co. 1, lett. c) d.p.r. 633/72), cessioni di navi (art. 8-bis), servizi internazionali (art. 9) al netto dei diritti doganali, triangolari UE (art. 58 d.l. 331/93) * operazioni esenti: art. 10 * acquisti da contribuenti minimi (d.l. 98/2011, art. 27, commi 1 e 2, oppure L. 244/2007 art. 1, comma 100) <p>NOVITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> * operazioni assoggettate allo split payment (art. 17-ter dpr 633/72) * acquisti da contribuenti in regime forfettario (L. n. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) * operazioni black list (se il totale delle operazioni attive e passive supera i 10.000 Euro) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ operazioni escluse o fuori campo iva (artt. 2, 3, 5, 15 d.p.r. 633/72) ➤ importazioni ➤ esportazioni (art. 8, co. 1, lett. a) e b) d.p.r. 633/72) ➤ operazioni intracomunitarie (sia beni che servizi) ➤ acquisti da San Marino (già oggetto di altra comunicazione) ➤ operazioni che sono già state oggetto di altra comunicazione ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 633/72 (<i>in assenza di chiarimenti ufficiali, l'esonero sembrerebbe riguardare:</i> assicurazione, somministrazione di energia elettrica, gas, acqua, contratti di locazione, compravendite immobiliari) ➤ operazioni senza fattura verso privati per importo superiori a 3.600 euro <u>pagate con mezzi di pagamento elettronici</u> ➤ operazioni poste in essere da commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22 d.p.r. 633/72) e da agenzie di viaggio, nei confronti di <u>persone fisiche con cittadinanza non italiana, non europea ovvero non appartenente allo Spazio economico europeo</u> (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), con <u>residenza fuori del territorio dello Stato</u>, realizzate nel rispetto dell'art. 3, d.l. 16/2012, di importo <u>non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 15.000 euro</u> ➤ <u>passaggi interni</u> tra attività separate la cui fattura è emessa ai sensi dell'art. 36 d.p.r. 633/72

Precisazioni:

CESSIONI GRATUITE: di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente e documentate da autofattura, si dovrà indicare il numero di partita iva del cedente

FATTURE COINTESTATE: da comunicare ciascun cointestatario

SCHEDE CARBURANTE: da comunicare senza indicazione dei fornitori. Se il carburante è acquistato mediante utilizzo esclusivo delle carte di credito od altri mezzi elettronici, non va comunicato.

CONTABILITA' SEPARATA: le fatture possono essere indicate per intero, compilando un dettaglio unico, al netto di voci fuori campo Iva

VENDITA PER CORRISPONDENZA: non rileva il canale di distribuzione. Pertanto rilevano le regole generali.

* * * MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE * * *

Salvo i casi indicati a breve, il modello può essere compilato attraverso due diverse modalità alternative:

* analitico

* aggregato

Scelta una modalità, questa deve essere mantenuta per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

E' fatto d'**obbligo** utilizzare la forma **analitica** per comunicare:

- Acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, co. 6, d.p.r. 633/72 (= volume d'affari inferiore a 7.000 euro)
- Acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo

* * * SANZIONI * * *

L'omessa trasmissione della comunicazione o l'invio di essa con dati incompleti o non veritieri comporta una sanzione amministrativa da un **minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000** (diminuite rispetto all'anno 2014 per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 158/2015).

COMUNICAZIONI "BLACK LIST"

L'adempimento da periodico è divenuto **annuale**.

A partire dalle operazioni effettuate nel 2015 con Stati "Black List", la comunicazione "black list" è obbligatoria sole se l'importo **complessivo delle operazioni (attive e passive) è superiore ad Euro 10.000**.

* * * SANZIONI * * *

L'omessa trasmissione della comunicazione o l'invio di essa con dati incompleti o non veritieri comporta una sanzione amministrativa da un **minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000**, elevabile sino al doppio.

*** * * ELENCO PAESI “BLACK LIST” * * ***

ELENCO PAESI / TERRITORI “BLACK LIST” (D.M. 04.05.1999 e D.M. 21.11.2001)			
Alderney	Filippine	Kenia (3)	Saint Kitts e Nevis
Andorra	Gibilterra	Kiribati – ex Isole Gilbert	Salomone
Angola (3)	Giamaica (3)	Libano	Samoa
Anguilla	Mauritius	Liberia	Saint Lucia
Antigua	Grenada	Liechtenstein	Saint Vincent e Grenadine
Antille Olandesi	Guatemala	Lussemburgo (2)	San Marino (1)
Aruba	Guernsey – Isole del Canale	Macao	Sant'Elena
Bahamas	Herm – Isole del Canale	Maldive	Sark (Isole del Canale)
Barhein	Hong Kong	Malesia	Seychelles
Barbados	Isola di Man	Monaco	Singapore
Barbuda	Isole Cayman	Montserrat	Svizzera
Belize	Isole Cook	Nauru	Taiwan
Bermuda	Isole Marshall	Niue	Tonga
Brunei	Isole Turks e Caicos	Nuova Caledonia	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Costarica	Isole Vergini britanniche	Oman	Uruguay
Dominica	Isole Vergini statunitensi	Panama	Vanuatu
Ecuador	Jersey – Isole del Canale	Polinesia francese	
Emirati Arabi Uniti	Gibuti (ex Afar e Issas)	Portorico (3)	

Paesi più considerati “black list”:

- (1)** escluso dal DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere dalle operazioni effettuate **dall’11.3.2014**;
- (2)** escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 7.1.2015**;
- (3)** escluso dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 26.5.2015**.

Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle **Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong**, ancorché detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM 21.11.2001 per effetto del DM 30.3.2015, **la comunicazione “black list” va comunque trasmessa**, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99.